




Ordine provinciale
medici chirurghi e
odontoiatri di Modena

Appropriatezza prescrittiva e farmacologica. Antibiotici e antinfiammatori



Mercoledì 13 e mercoledì 20 aprile 2016
Hotel Raffaello—Via per Cognento, 6—Modena





FARMACI E ODONTOIATRIA

QUALI FARMACI POSSONO PRESCRIVERE ED
UTILIZZARE GLI ESERCENTI L'ODONTOIATRIA?

A. Addamo

Modena 20 Aprile 2016

CHI PUO' ESERCITARE LA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA?

ISCRITTI ALL'ALBO ODONTOIATRI

- LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA (immatricolati 1980)
- LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTI IN ODONTOSTOMATOLOGIA - ORTODONZIA
- LAUREATI IN ODONTOIATRIA
- *La specializzazione in chirurgia maxillo-facciale non rientra, per espresse disposizioni ministeriali e giurisprudenziali, fra le specializzazioni in campo odontoiatrico e quindi, non consente al medico di esercitare l'attività professionale odontoiatrica.*

Codice civile

- **Delle professioni intellettuali**
 - **Art. 2229.**
Esercizio delle professioni intellettuali.
 - La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
-
- **L'odontoiatra e il medico** sono professioni intellettuali protette il cui esercizio è subordinato all'iscrizione al rispettivo albo

QUALI FARMACI POSSONO PRESCRIVERE ED UTILIZZARE GLI ESERCENTI L'ODONTOIATRIA?

ODONTOIATRI
LAUREATI IN ODONTOIATRIA
MEDICI
ISCRITTI
ALL'ALBO ODONTOIATRI

- Gli odontoiatri possono prescrivere **tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.**

MEDICI ODONTOIATRI
MEDICI ISCRITTI ALBO MEDICI E
ALL'ALBO ODONTOIATRI
(DOPPI ISCRITTI)

- **TUTTI I FARMACI AD ECCEZIONE DI QUELLI A PRESCRIZIONE LIMITATIVA RISERVATI ALLE RISPETTIVE SPECIALITA' o alla somministrazione in una determinata struttura sanitaria**

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

In questa categoria rientrano tre tipologie di farmaci accomunati dalla caratteristica di poter essere prescritti o utilizzati soltanto da alcuni medici o in alcuni ambienti:

- **i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti** (sono quei farmaci che, per poter essere somministrati correttamente, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati. **Presentano sulla confezione l'indicazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla loro prescrizione**);
- **i medicinali utilizzabili esclusivamente in un ambiente ospedaliero o simile**, ad esempio nelle case di cura (sono quei farmaci che non potrebbero essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. Recano sull'imballaggio esterno le frasi: «**Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico**»);
- **i medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista** (sono i farmaci che, per loro caratteristiche e le modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita. Tuttavia se il farmaco non necessita di particolari attrezzature, lo specialista può utilizzarlo anche a casa del paziente. Recano sulla confezione le frasi: «**Uso riservato a...**», con l'indicazione dello specialista autorizzato al suo impiego, e «**Vietata la vendita al pubblico**»).
- AIFA

Farmaci di emergenza

Medicinali a ricetta limitativa

ATROPINA SOLFATO



- La determinazione AIFA del 29 maggio 2012, ha modificato il regime di fornitura, prescrizione e utilizzo dei medicinali a base di atropina solfato che prevede la prescrizione limitativa è riservata, tra gli altri, anche agli odontoiatri nonché ai medici odontoiatri.

ATROPINA SOLFATO

Su prescrizione di specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, odontoiatria e medici odontoiatri

Medicinali ad esclusivo uso del medico odontoiatra e odontoiatra

- CARBOCAINA F.le Mepivacaina
- XILOCAINA SPRAY Lidocaina

AMBITO DI ESERCIZIO DELL'ODONTOIATRIA

Legge 24-07-1985, n. 409

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra

Art. 2

- Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite **dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti**, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere **tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.**

Quali farmaci?



....medicamenti necessari all'esercizio della professione

- ovvero anestetici , antibiotici, fans ecc ma anche ad esempio benzodiazepine in caso di ansia o agitazione in fase di pre-post-intervento o in pazienti con particolari handicap, ed anche farmaci di emergenza in tutte le situazioni o condizioni che possono comportare grave danno o imminente pericolo di vita per il paziente (reazioni allergiche, crisi ipertensive ecc.).
- Come sono di competenza dell'odontoiatra i farmaci per contrastare gli effetti collaterali dei medicinali che prescrive.

Quali farmaci?



ovvero sono di competenza dell'odontoiatra i farmaci per contrastare gli effetti collaterali dei medicinali che prescrive nell'ambito della sua professione.

- Ad esempio in corso di terapia antibiotica e/o antinfiammatoria l'odontoiatra potrà prescrivere anche
- VITAMINE
- PROBOITICI
- GASTROPROTETTORI

Ma anche antidiarroici in caso di prescrizione di terapia con MIORILASSANTI

ESEMPLIFICANDO

INFEZIONI ODONTOGENE	ANTIBIOTICI
DOLORE	ANESTETICI LOCALI (VASOCOSTRITTORI) FANS ANALGESICI
INFIAMMAZIONE	FANS CORTISONICI

ESEMPLIFICANDO

INFEZIONI ODONTOGENE E PROFILASSI ENDOCARDITE	ANTIBIOTICI
INFEZIONI VIRALI MICOSI	ANTIVIRALI ANTIMICOTICI
DOLORE	ANESTETICI LOCALI (VASOCOSTRITTORI) FANS ANALGESICI ANALGESICI STUPEFACENTI (con limitazioni)
INFIAMMAZIONE	FANS CORTISONICI

NON SOLO DENTI

..... malattie ed anomalie congenite ed acquisite **dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti....**

Pertanto l'odontoiatra è abilitato ad usare e prescrivere
medicamenti per la terapia dei distretti oro facciali attivi su

CUTE, MUCOSE, MUSCOLI, OSSA, CARTILAGINE, NERVI...

ed intervenire prescrivendo una terapia medica in caso di
patologie a carico di organi ed apparati come

LABBRA, GUANCE, LINGUA, GHIANDOLE SALIVARI,
ATM, SENI MASCELLARI E PARANASALI

Pertanto tra i **medicamenti necessari all'esercizio della professione di odontoiatra rientrano anche**

ESEMPLIFICANDO

MIORILASSANTI	CONTRATTURE MUSCOLARI SINDROME ALGICO DISFUNZIONALE ATM
CA VITAMINA D PRF E EMOCOMPONENTI (con limitazioni)	METABOLISMO OSSEO DEI MASCELLARI
COADIUVANTI TRASMISSIONE NERVOSA	PATOLOGIE NEUROLOGICHE
ANTIEMORRAGICI	PROFILASSI E COMPLICANZE CHIRURGICHE
ANTICOLINERGICI	SCIALORREA
PILOCARPINA MUCOLITICI/FLUIDIFICANTI	XEROSTOMIA
ANTIEMETICI	Pazienti con spiccato riflesso del vomito

ESEMPLIFICANDO

ANSIOLITICI PROTOSSIDO DI N	SEDAZIONE E SEDAZIONE COSCIENTE
AC. IALURONICO BOTULINO	ESTETICA DELLE LABBRA
ATROPINA ADRENALINA DIURETICI ANTISTAMINICI BRONCODILATATORI ecc	FARMACI X EMERGENZA

MA ANCHE FARMACI PER LA TERAPIA DI UNA SINUSITE ODONTOGENA O PER CURARE UNA DISGEUSIA CHE HA ORIGINE LOCALE

Quali farmaci.....

- **A contrario, all'odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche.**
- Non è consentito all'odontoiatra ad esempio prescrivere un farmaco antivirale per curare un herpes oculare ma lo stesso farmaco lo può prescrivere per la terapia di un herpes labiale.
- La differenza non è nel farmaco ma nella localizzazione della patologia, patologia che deve essere oggetto della professione di odontoiatra.

Dispensazione dei farmaci



..... *i farmacisti fanno queste considerazioni*

- la legge è chiara sul non permettere al farmacista di sindacare una ricetta formalmente corretta, mentre non dice nulla sul fatto che un farmacista possa sindacare una ricetta che non ritiene corretta di un Odontoiatra.

Farmalegge v.2



- l'Ordine dei Medici e Chirurghi di Reggio Emilia, su richiesta di parere presentata dall'Ordine dei Farmacisti di RE, se un Odontoiatra possa prescrivere le specialità Norlevo e Propecia, ha comunicato che **l'esercente l'odontoiatra iscritto al solo Albo Odontoiatri non può prescrivere specialità medicinali quali "NORLEVO" e "PROPECIA" non avendo tali farmaci alcuna attinenza al distretto oro-facciale, oggetto delle cure attinenti la professione di odontoiatra".**

CODICE DEONTOLOGICO articolo 13

prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

- La prescrizione a fini di esclusiva prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico, nella verifica della tollerabilità ed efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all'Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall'utilizzo di presidi biomedicali. **Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi, motiva l'attività e acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.** Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

CODICE DEONTOLOGICO articolo 13

prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

-Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure **per indicazioni** o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi, motiva l'attività e **acquisisce il consenso informato scritto del paziente** e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, **sotto la sua diretta responsabilità** e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento.
- Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche **delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica** valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente.

articolo 15 - sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali

- Il medico può prescrivere e adottare, sotto **la sua diretta responsabilità**, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura **non convenzionali** nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell'utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l'acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare, né favorire l'esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

CASI PARTICOLARI


- MEDICINA ESTETICA
- Fillers
- Botulino
-
- FAMACI STUPEFACENTI

Odontoiatria e medicina estetica

- Il Consiglio Superiore di Sanità ha ammesso con proprio parere la possibilità per il laureato in odontoiatria di effettuare trattamenti di medicina estetica, ma solo se finalizzati al completamento della terapia odontoiatria e limitati alle labbra.



- La cura estetica deve essere “correlata” e non esclusiva all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo e comunque limitatamente alla zona labiale.



PRESCRIZIONE STUPEFACENTI

- **Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale**

Sono farmaci appartenenti a una categoria particolare, quella degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (vale a dire che agiscono sulla psiche dell'individuo, modificandone l'umore, lo stato d'animo, eccetera), con un'elevata capacità di indurre dipendenza. Per tutti questi motivi è prevista un'apposita modalità di distribuzione e prescrizione.

- AIFA


PRESCRIZIONE STUPEFACENTI

- In una propria nota, **Federfarma** ha precisato che "dalla legge non si evince una preclusione alla prescrizione di farmaci, anche stupefacenti, da parte del laureato in odontoiatria, fatta eccezione per quelli della tabella II, sezione A, in quanto questi ultimi sono prescrivibili solo da medici. Ferma restando l'esclusione assoluta della prescrivibilità dei farmaci di cui alla tab. II, sez. A, sussiste, quindi, una limitazione alla possibilità da parte dell'odontoiatra di prescrivere farmaci in generale, stupefacenti compresi, che non rientrino pertanto nella necessità di una "terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche."
- (*Federfarma Bergamo - circ. n. 72 del 01.03.2013*)

TABELLA II SEZIONE A

La sezione A contiene farmaci con massimo potere di abuso, oppiacei e derivati, derivati della cocaina, anfetamine e allucinogeni

Acetildiidrocodeina	Eptabarbital	Metadone**	Petidina
Alfentanil	Etilmorfina	Metaqualone	Propiram
Amobarbital	Fentanil**	Metilfenidato	Ramifentanil
Buprenorfina**	Flunitrazepam	Morfina**	Secobarbital
Ciclobarbital	Folcodina	Nandrolone	Sufentanil
Codeina**	Glutetimide	Nicocodina	Tapentadolo **
Destromoramide	Idrocodone**	Nicodicodina	Tebaina
Difenossilato	Idromorfone**	Norcodeina	Tiofentanil
Difenossina	Ketamina	Ossicodone**	Zipeprolo
Diidrocodeina**	Levorfanolo	Ossimorfone**	
Dipipanone	Mecloqualone	Pentobarbital	



COME PRESCRIVERE

- La prescrizione di farmaci da parte degli odontoiatri liberi professionisti deve necessariamente avvenire su "ricetta bianca" (con costo a carico dell'assistito), mentre gli odontoiatri dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali interni possono prescrivere i farmaci in fascia A sul ricettario del SSN.
- Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco.

FARMACI E ODONTOIATRIA

QUALI FARMACI POSSONO PRESCRIVERE ED
UTILIZZARE GLI ESERCENTI L'ODONTOIATRIA?

